



Istanza dell'atleta Grande Simone per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Scuola Volley Paola (17.081.0137)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello                      Presidente
- Avv. Carlo Maione                            Vice Presidente
- Avv. Ennio De Vita                            Componente
- Avv. Adolfo Mutarelli                        Componente
- Avv. Luigi Pasciari                            Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e delle udienze per la discussione del merito, regolarmente costituito l'atleta, contumace il sodalizio,

**OSSERVA**

Con istanza ritualmente notificata, l'atleta Grande Simone chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio Scuola Volley Paola per i seguenti motivi:

1. Violazione della normativa federale sul tesseramento del vincolo sportivo, comprendendo in tale voce anche il disinteresse della società per l'atleta in quanto non convocato per l'inizio dell'attività agonistica ed anche per la mancata visita medica.

2. Motivi di studio.

La società, sebbene avesse ricevuto ritualmente la comunicazione dell'istanza per lo scioglimento del vincolo, non si costituiva.

L'istanza merita l'accoglimento.

Esaminati i motivi posti a base dell'istanza, soprattutto per quanto riguarda l'omessa convocazione all'attività di preparazione atletica per il campionato sportivo 2016-17 e per l'omessa visita medica, sempre per il campionato 2016-17, gli stessi risultano fondati; infatti, l'assenza della società nel presente procedimento conferma quanto contestato dall'atleta sia in ordine alla mancata convocazione sia in ordine alla mancata sottoposizione dell'atleta a visita medica.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che la prova, sia per quanto riguarda la convocazione all'attività di preparazione per la nuova stagione agonistica, sia per quanto riguarda la visita medica, compete alla Scuola Volley Paola e proprio l'assenza di questa rende palese tale disinteresse oltre ad asseverare che l'atleta non è stata né convocato né sottoposto a visita medica.

Ai sensi dell'art. 35, co. 1, del R.A.T., tenuto conto del temperamento dell'interesse dell'associato e di quello dell'atleta, occorre sottolineare che nel caso specifico il disinteresse dell'associato risulta evidente in quanto non ha provveduto a convocare l'atleta per la stagione



agonistica 2016-17 né a sottoporlo a visita medica; quindi, poiché l'atleta ha interesse a continuare la pratica sportiva della pallavolo, ricorrono nella fattispecie gli estremi della giusta causa per lo scioglimento del vincolo

**P.Q.M.**

Accoglie l'istanza e dichiara l'atleta Grande Simone ad ogni effetto svincolato dalla Scuola Volley Paola (17.081.0137). Dispone la restituzione della tassa versata dall'istante.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 4 febbraio 2016

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

*Avv. Augusto Mattiello*